

Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO

Deliberazione in copia del Consiglio Comunale

N. 20 del reg.
data 10.07.2013

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – IMU – Anno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
CORSATO	MARIO	X					
GAVAZZA	ANDREA	X					
OGGERO	MAURO	X					
D'ANNA	LUCIANO	X					
ZATTARIN	FRANCO	X					
BALZOLA	SABRINA	X					
SESIA	ROBERTO		X				

Assegnati n. 7

In carica n. 7

Risultano assenti i signori consiglieri: Sesia Roberto

Risulta presente l'Assessore esterno Ponzetti Maria Angela

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta.
 - La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla:

Regolarità tecnica del responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BRUSA Rag. Bianca

Regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BRUSA Rag. Bianca

Udita la relazione del Sindaco che espone dettagliatamente la proposta di deliberazione al cui contenuto si fa espresso rinvio alla registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 10 luglio 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che **"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013" modificato dalla Legge n.64/2013 il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali** di cui

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.1, comma 381 legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilita 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 35 del 13/04/2012 con il quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012 ;

VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ;

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria"

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche :

1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.

3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la **sola esclusione** degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato

b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, **è versata a favore del comune**

5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione,

6) la riserva allo Stato per il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, **non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni

7) moltiplicatori rendite catastali:

d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

8) I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

VISTO il comma 13-bis, art.13, del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013, con il quale viene stabilito che :

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.** Il versamento della **seconda rata** di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**

VISTO l'art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013", il quale stabilisce che :

"Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»", pertanto entro il 30 settembre 2013 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno :

CONFERMARE PER IL 2013 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite con Decreto del Commissario Prefettizio n. 35 del 13/04/2012 , regolarmente pubblicate sul sito del dipartimento delle finanze

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato :
Consiglieri presenti n. 6 Votanti n. 6 astenuti n. zero Voti favorevoli n. 6

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **CONFERMARE PER IL 2013 le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" :

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**

3) di **Determinare le seguenti Detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con decreto del Commissario Prefettizio n. 34 del 13/04/2012 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2012 regolarmente pubblicate sul sito del dipartimento delle finanze,

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria entro il 21 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 ;

7) di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze ;

Con successiva e separata votazione e all'unanimità dei voti espressi in forma palese da n. 6 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to **CORSATO Mario**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **GAMBINO Dott.ssa Rosetta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno 19/07/2013, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, li 19/07/2013

.....



Il Segretario Comunale
F.to **GAMBINO Dott.ssa Rosetta**

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

– è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li

.....

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune